

tamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

35

**Trasferimento dei dati personali
all'estero - Autorizzazione
al trasferimento di dati personali
dal territorio dello Stato
verso Paesi terzi
9 giugno 2005 (*)**

Registro delle deliberazioni
n. 12 del 9 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune deroghe al menzionato principio, prevedendo anche che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;

Visto il paragrafo 4 del medesimo art. 26 relativo alle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;

Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 15 giugno 2001, n. 2001/497/Ce, ha individuato un primo insieme di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/Ce;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/Ce (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 385/74 del 29 dicembre 2004) che modifica la citata decisione della Commissione n. 2001/497/Ce introducendo un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che secondo la Commissione costituiscono anch'esse garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/Ce;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4, del citato art. 26 della direttiva;

Visti gli artt. 43, 44 e 45 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dal-

(*) G.U. 25 luglio 2005,
n. 171
[doc. web n. 1151949
vers. EN n. 1214121]

l'art. 43 oppure, ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/Ce; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli artt. 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Vista la deliberazione n. 35 del 10 ottobre 2001 con la quale questa Autorità ha autorizzato il trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/Ce, ora denominato "Insieme I" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della decisione della Commissione n. 2004/915/Ce;

Ritenuto che le clausole contrattuali tipo, contenute nell'"Insieme II" dell'allegato alla decisione n. 2004/915/Ce, su cui si è espressa la Commissione, prevedono alcune garanzie per i diritti dell'interessato da ritenere adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lett. b);

Rilevato che la decisione della Commissione riguarda unicamente l'adeguatezza della tutela dei dati garantita dall'uso delle clausole contrattuali tipo in caso di trasferimenti di dati effettuati a partire dal territorio dello Stato da un titolare del trattamento avente sede nella Comunità (soggetto esportatore) ad un diverso titolare del trattamento (soggetto importatore) residente in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato;

Rilevato che i soggetti che intendono utilizzare le clausole contrattuali tipo possono optare per uno degli insiemi di clausole - I o II - contenuti nell'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/Ce, così come modificato dall'art. 1 della decisione n. 2004/915/Ce;

Considerato che i soggetti che utilizzano le citate clausole non possono modificarle, né combinare singole clausole, né gli insiemi citati;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alle clausole contrattuali tipo di cui all'"Insieme II", disponendo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Ritenuta la necessità di formulare alcune prescrizioni inerenti alle informazioni da fornire a questa Autorità in relazione ai compiti ad essa affidati e richiamati dalla citata decisione della Commissione, nei limiti necessari per la prima fase di applicazione del presente provvedimento e nei termini di cui al seguente dispositivo;

Ritenuto di dover riservare la scelta del Garante di svolgere o meno, caso per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola V, lett. b), della decisione n. 2004/915/Ce;

Riservata la specificazione di ulteriori criteri e modalità in base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche in sede comunitaria;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza, con effetto dal 1° aprile 2005, i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati in conformità alle clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione

della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/Ce e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione;

2) dispone che:

- a) la copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni necessarie devono essere fornite al Garante solo su sua richiesta (clausola I, lett. e), e art. 157 del Codice);
 - b) deve essere comunicata al Garante la scelta che è stata effettuata in caso di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta all'esame di un soggetto diverso dal Garante o dall'autorità giudiziaria (clausola V, e art. 157 del Codice);
- 3) si riserva di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali ed alla normativa comunitaria (art. 4 della decisione della Commissione n. 2001/497/Ce, come modificato dall'art. 1, paragrafo 2, della decisione n. 2004/915/Ce);
- 4) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 giugno 2005

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravallori

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

36

Trasferimento dei dati personali
all'estero - Autorizzazione
al trasferimento dei dati personali
verso l'Isola di Man
9 giugno 2005 (*)

Registro delle deliberazioni
n. 11 del 9 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 aprile 2004 n. 2004/411/Ce (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 151/50 del 30 aprile 2004), come rettificata nel testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 208/47 del 10 giugno 2004, con la quale si è ritenuto che l'Isola di Man garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visti gli artt. 43, 44 e 45 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/Ce; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli artt. 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lett. b);

Ritenuto che le norme vigenti nell'Isola di Man relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. b);

Visti gli artt. 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di

(*) *G.U.* 25 luglio 2005,
n. 171
[doc. web n. 1151889
vers. EN n. 1214144]



garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 95/46/Ce sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso l'Isola di Man, con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione della Commissione europea del 28 aprile 2004 n. 2004/411/Ce e in conformità alla decisione medesima;
2. si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

37

Investigazioni difensive: riapertura dei lavori sul codice deontologico 16 febbraio 2006 (*)

Registro delle deliberazioni
n. 3 del 16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallori, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la deliberazione del 10 febbraio 2000⁽¹⁾, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (artt. 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h));

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ha riproposto le previsioni normative relative sia al predetto codice di deontologia e di buona condotta (art. 135), sia ai compiti del Garante di:

- a) promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali;
- b) verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati;
- c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 135, dopo la pausa dei medesimi lavori che si è registrata nel periodo antecedente e successivo all'entrata in vigore del Codice del 2003;

Considerato che pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la necessità di verificare

(*) *G.U.* 1 marzo 2006,
n. 50
[doc. web n. 1237162]

(1) [doc. web n. 1086086]

eventuali novità intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di rappresentatività (art. 12 del Codice);

Rilevata l'esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo 2006, eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito -o altre circostanze utili- rilevanti ai fini della rappresentatività (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell'eventuale mancata comunicazione all'Autorità in adesione all'invito formulato con la predetta deliberazione del 10 febbraio 2000);

Ritenuta l'opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;

Vosti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 135 del Codice, invita tutti i rappresentanti delle categorie interessate, aventi titolo a partecipare, in base al principio di rappresentatività (art. 12 del Codice), all'adozione del medesimo codice, a dare comunicazione a questa Autorità di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito -o altre circostanze utili- rilevanti ai fini della rappresentatività.

La comunicazione dovrà essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 31 marzo 2006 (n. fax 06.69677785; e-mail: codiceforense@garanteprivacy.it).

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

38

**Avviso relativo ai termini
di conservazione dei dati personali
presso i sistemi
di informazioni creditizie
6 marzo 2006 (*)**

In relazione al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Del. Garante 16 novembre 2004⁽¹⁾, n. 8, nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300; art. 6, comma 6, del predetto codice ivi allegato), esaminate anche le valutazioni espresse dall'organismo di verifica previsto dal medesimo codice (art. 13, commi 4 e 7), ha disposto la pubblicazione del presente avviso per indicare che i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo restino conservati nei sistemi di informazione creditizie per un termine non superiore a trentasei mesi.

(*) *G.U.* 6 marzo 2006,
n. 54
[doc. web n. 1245761]

(1) [doc. web n. 1070713]

39

“Fidelity card” e garanzie per i consumatori 24 febbraio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminati i reclami e le segnalazioni pervenuti in ordine al trattamento di dati personali raccolti attraverso carte o tessere di “fidelizzazione”;

Ritenuta la necessità di prescrivere alcune misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali);

Vista la documentazione acquisita a seguito degli accertamenti avviati e della consultazione pubblica effettuata;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

1. La “fidelizzazione” nell’ambito della grande distribuzione

Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nell’ambito della crescente utilizzazione di carte o tessere di “fidelizzazione” volte a creare un rapporto duraturo con la clientela per acquisti e servizi.

Gli intestatari delle “carte” usufruiscono di alcuni vantaggi per effetto della titolarità della carta, oppure del genere o volume di spesa o delle prestazioni richieste (*ad es.*, sconti per l’acquisto di prodotti; premi o *bonus* correlati; priorità; servizi accessori; facilitazioni di pagamento).

Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento riguardano in termini generali tutti i tipi di “carte” nel settore della *cd.* grande distribuzione, siano esse rilasciate o meno gratuitamente, su supporto cartaceo o elettronico, presso punti-vendita oppure *on line*, nominativamente ovvero assegnando un codice identificativo, accumulando o meno punti rapportati a spese e servizi.

Il fenomeno ha assunto ampia portata interessando, oltre alla commercializzazione di beni di consumo, la prestazione di servizi nei trasporti, nel credito, nella telefonia, nell’editoria, nel noleggio, ecc.. I principi normativi richiamati in questa sede per la grande distribuzione hanno carattere generale e sono già applicabili in diversi ambiti.

Il Garante esamina in questa sede i profili di competenza rilevanti per il trattamento di dati personali, senza valutare specificamente requisiti prescritti da leggi o regolamenti in altri ambiti (*ad es.*, dal d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, in materia di concorsi, operazioni a premio e manifestazioni di sorte).

Il rilascio delle carte (spesso preceduto dalla compilazione di un modulo di adesione e di

(*) [doc. web n. 1103045
vers. EN n. 1109624]

un questionario), e la loro utilizzazione (che determina la registrazione di acquisti di beni e servizi), comportano un trattamento dei dati personali dei clienti e, a volte, dei loro familiari.

Accanto a dati anagrafici e recapiti anche di posta elettronica, sono spesso raccolte altre informazioni relative al cliente o a suoi familiari, non necessarie per attribuire i vantaggi collegati alla carta (titolo di studio, professione, interessi, abitudini, preferenze, modalità di acquisti, ecc.).

Tali informazioni vengono di frequente trattate unitariamente, per finalità diverse che richiedono quindi modalità differenziate; non di rado, è fornita solo un'informazione generica che descrive i trattamenti in modo non adeguatamente distinto.

Le analisi svolte sulle abitudini e scelte di consumo presentano rischi per gli interessati, anche quando i dati non sono comunicati a terzi.

Consumatori, relativi nuclei familiari ed altre persone da essi indicati, ricevendo i vantaggi legati alla fidelizzazione, sono monitorati in dettaglio nei loro comportamenti, vengono profilati anche all'interno di specifiche banche dati centrali o locali e fatti oggetto di raffronto con altri clienti, senza esserne peraltro consapevoli non avendo ricevuto un'adeguata informativa.

Si definiscono anche profili individuali o di gruppo (segmenti di clientela con caratteristiche omogenee, *cd. cluster*), ovvero propensioni al consumo, senza che gli interessati vi abbiano potuto acconsentire sulla base di informazioni chiare e specifiche. L'acquisto di beni e di servizi può persino determinare, in talune circostanze particolari, la raccolta di dati di natura sensibile, il cui trattamento non è di regola consentito per le finalità in esame.

A ciò si aggiungono eventuali contatti diretti con la clientela per operazioni di *marketing*, comunicazioni commerciali o pubblicitarie, vendite dirette o per ricerche di mercato, effettuati da chi rilascia la carta o da terzi.

Attesa la crescente diffusione del fenomeno, e a garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di adottare alcune misure necessarie od opportune al fine di conformare i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice).

2. Necessità e proporzionalità

Le seguenti prescrizioni sono impartite tenendo conto delle distinzioni relative alle tre principali finalità indicate (fidelizzazione in senso stretto, realizzata attribuendo i vantaggi cui si è fatto cenno; profilazione mediante analisi di abitudini e scelte di consumo; *marketing* diretto), che rendono necessario diversificare le modalità del trattamento, in particolare per quanto riguarda le tipologie di dati e la loro conservazione.

I trattamenti devono svolgersi rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, qualità dei dati e di proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice).

In particolare:

- in applicazione del principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati, già in origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di informazioni relative a clienti identificabili. Il trattamento di dati personali relativi a clienti non è lecito se le finalità del trattamento, in particolare di profilazione, possono essere perseguite con dati anonimi o solo indirettamente identificativi;
- nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Come premesso, l'utilizzazione di dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) non è di regola ammessa per alcuna delle finalità indicate, fatta salva l'ipotesi eccezionale nella quale il trattamento di dati sia realmente indispensabile in rapporto allo specifico bene

o servizio richiesto e sia stato autorizzato dal Garante, oltre che acconsentito per iscritto dall'interessato. Ciò, vale anche per eventuali ricerche di mercato, sondaggi ed altre ricerche campionarie (cfr. Aut. Gen. del Garante n. 5/2004, in *G.U.* 14 agosto 2004, n. 190).

Vanno a questo punto indicate le modalità di attuazione di questi principi in rapporto alle diverse finalità.

3. Finalità di “fidelizzazione” in senso stretto

Possono essere trattati esclusivamente i dati necessari per attribuire i vantaggi connessi all'utilizzo della carta.

Si tratta:

- dei dati direttamente correlati all'identificazione dell'intestatario della carta, quali le informazioni anagrafiche;
- dei dati eventualmente relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzato (senza, cioè, riferimenti di dettaglio ai singoli prodotti), nella misura in cui sia realmente necessario trattarli — e in particolare conservarli — per attribuire i vantaggi medesimi, e per il tempo a ciò strettamente necessario. L'eventuale conservazione di dati di dettaglio relativi alle particolari tipologie di beni e servizi acquistati, o ai vantaggi conseguiti (punti, premi, *bonus*, ecc.), non è di regola necessaria specie se si persegue la sola finalità di “fidelizzazione”; nei casi particolari in cui essa è lecita, deve essere rispettato il principio di proporzionalità.

4. Finalità di “profilazione” della clientela

L'attività di profilazione riguardante singoli individui o gruppi può essere svolta, in diversi casi, disponendo solo di dati anonimi o non identificativi (ad esempio, un codice numerico), senza una relazione tra i dati che permettono di individuare gli interessati e le indicazioni analitiche relative alla loro sfera personale (gusti, preferenze, abitudini, bisogni e scelte di consumo). Se la finalità può essere perseguita con tali modalità (specie per quanto riguarda la profilazione della clientela per categorie omogenee), non è lecito utilizzare — e tanto meno conservare — dati personali o identificativi.

Negli altri casi, le informazioni che si intende acquisire (sia all'atto dell'adesione del cliente all'iniziativa, sia per effetto dell'eventuale registrazione di singoli beni e servizi accessori), e le modalità del loro trattamento, devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei beni commercializzati o dei servizi resi.

Il principio di proporzionalità va osservato anche per quanto riguarda l'eventuale intenzione di registrare le informazioni in banche di dati, tanto più se centrali. Inoltre, queste ultime non devono essere interconnesse -o fonte di intrecci e raffronti di dati- con quelle utilizzate per la fidelizzazione in senso stretto.

Per quanto concerne i dati sensibili va rilevato, oltre a quanto già richiamato, che non è lecito utilizzare a fine di profilazione dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cfr. *Autorizzazioni generali* del Garante nn. 2 e 5/2004, in *G.U.* 14 agosto 2004, n. 190).

5. Finalità di “marketing” diretto

Possono essere raccolti ed utilizzati i dati pertinenti e non eccedenti per l'invio di materiale pubblicitario -anche attraverso riviste di settore- o di comunicazioni commerciali o per la vendita diretta. Si tratta, di regola, dei soli dati direttamente correlati all'identificazione dell'intestatario della carta o di suoi familiari, ovvero di persone da esso indicate. L'eventuale utilizzazione di dati personali derivanti dalla profilazione deve essere oggetto di un consenso differenziato dei diretti interessati.

6. Informativa agli interessati

Prima del conferimento dei dati e del rilascio della carta deve essere fornita al cliente un'informativa chiara e completa, al fine di consentire un'adesione pienamente consapevole alle iniziative proposte.

Nel rispetto del principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. *a*), del Codice), non sono consentiti comportamenti suscettibili di incidere sulle scelte libere e consapevoli del cliente nell'adesione ai "programmi di fidelizzazione".

Nello svolgimento delle operazioni preordinate al rilascio della "carta", non è corretto indurre il cliente ad aderire al programma senza aver avuto le spiegazioni e il tempo necessari per essere previamente informati e maturare un consenso consapevole riguardo ai dati da fornire, specie in ordine alla profilazione o al *marketing* (come potrebbe ad esempio accadere sollecitando una rapida sottoscrizione mentre il cliente è in fila alla cassa senza un esame preventivo di un'informativa).

L'informativa può utilizzare formule sintetiche e colloquiali, purché chiare e inequivoche; deve contenere comunque tutti gli elementi richiesti dal Codice (art. 13, comma 1).

Non sono consentiti generici rinvii a regolamenti di servizio non acclusi per le parti di riferimento. L'informativa inserita all'interno di moduli deve essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, ed essere così agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del regolamento di servizio eventualmente riportato in calce o a margine.

In particolare, devono essere poste in distinta e specifica evidenza le caratteristiche dell'eventuale attività di profilazione e/o di *marketing*, come pure l'intenzione di cedere a terzi specificamente individuati i dati per finalità da indicare puntualmente.

Deve risultare parimenti chiara la circostanza che, per questi scopi, il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi rispetto alle ordinarie attività legate alla fidelizzazione in senso stretto.

7. Adesione al "programma di fidelizzazione" e consenso al trattamento.

Per ottenere la carta di fidelizzazione e fruire dei relativi vantaggi occorre di regola accettare condizioni generali di contratto predisposte dal titolare del trattamento (di regola, lo stesso emittente della "carta").

Poiché il trattamento di dati preordinato alla fidelizzazione in senso stretto è "*necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato*" non è corretto, in questo caso, sollecitare il consenso al trattamento dei dati (art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Ogni altra finalità di trattamento (profilazione e ricerche di mercato da un lato; *marketing* dall'altro) che comporti l'identificabilità degli interessati necessita, invece, del loro consenso specifico, informato e distinto per ciascuna di esse (art. 23 del Codice). Il consenso deve essere quantomeno documentato per iscritto a cura del titolare del trattamento, ovvero reso necessariamente per iscritto dall'interessato nel caso di dati sensibili.

L'eventuale accettazione per iscritto delle clausole del regolamento di servizio deve essere distinta dalle formule utilizzate per ciascuna di queste due manifestazioni di libero consenso. L'adesione all'iniziativa di fidelizzazione non può essere condizionata alla manifestazione di tale consenso.

Non è quindi lecito raccogliere un consenso generale ricorrendo ad una generica dichiarazione, comprendendo anche i casi in cui il consenso non è necessario o a prescindere dalle finalità perseguite.

Per alcune forme di comunicazione mediante posta elettronica, fax, sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo *Mms* o *Sms* o di altro tipo, la necessità del consenso deriva anche da apposite disposizioni in tema di comunicazioni indesiderate o di vendite a distanza, le quali prevedono, altresì, regole particolari per l'offerta di servizi analoghi tramite posta elettronica (art. 130 del Codice; art. 10 d.lg. n. 185/1999). E' opportuno che copia della documentazione attestante l'informativa fornita e il consenso eventualmente prestato sia rilasciata all'interessato, per consentirgli di verificare in ogni momento le proprie scelte e di modificarle.

8. Tempi di conservazione

In applicazione del menzionato principio di proporzionalità, va prescritta ai titolari del trattamento l'identificazione di termini massimi di conservazione dei dati da osservare presso banche dati sia centrali, sia locali.

Tale identificazione va effettuata dopo aver esaminato la possibilità di raccogliere e conservare dati nei termini consentiti per ciascuna delle finalità sopradescritte, tenendo conto di eventuali scelte degli interessati sopravvenute.

Il principio da osservare è quello secondo cui i dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati trattati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).

In ogni caso, i dati relativi al dettaglio degli acquisti con riferimento a clienti individuabili possono essere conservati per finalità di profilazione o di *marketing* per un periodo non superiore, rispettivamente, a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. Eventuali intenzioni di trattare i dati oltre tali termini potranno essere attuate solo previa valutazione di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice.

Nel caso di eventuale ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo entro un determinato arco temporale, scadenza o restituzione della carta, deve essere individuato un termine di conservazione dei dati personali per esclusive finalità amministrative (e non anche di profilazione o di *marketing*), non superiore ad un trimestre (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile). Occorre specificare questi aspetti nell'informativa e predisporre idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati anche da parte di terzi cui gli stessi siano stati eventualmente comunicati (specie per la profilazione o di *marketing*).

9. Notificazione del trattamento e misure di sicurezza

Restano fermi, in aggiunta alle prescrizioni del presente provvedimento, gli obblighi che il Codice detta ai titolari del trattamento.

Ci si riferisce, in particolare:

- all'obbligo di notificazione al Garante dei trattamenti effettuati mediante l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire profili di consumatori o ad analizzarne abitudini e scelte in ordine ai prodotti acquistati (artt. 37, comma 1, lett. d), e 163 del Codice);
- agli obblighi relativi all'adozione delle misure anche minime di sicurezza (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice;
- alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30 del Codice);
- all'obbligo dei titolari del trattamento di adottare le misure necessarie per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e il relativo riscontro tempestivo (art. 10, comma 1, del Codice), con particolare riferimento alle concrete notizie da fornire in caso di richiesta di spiegazioni sulle finalità e modalità del trattamento (art. 7, comma 2, lett. b)) o di opposizione al trattamento.

In questo quadro, è necessario che:

- i dati eventualmente trattati a fini di profilazione o di ricerche di mercato siano conservati con adeguate modalità che portino a limitare l'ambito di circolazione dei dati allo stretto indispensabile, circoscrivendo qualitativamente e quantitativamente il numero di addetti aventi eventuale accesso alle informazioni;
- sia escluso l'uso di sistemi e programmi che permettano, fuori dei casi consentiti, una ricostruzione organica di scelte, comportamenti e profili di interessati identificabili non soggetta alle preve valutazioni di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice;
- non si eludano, attraverso la preposizione di soggetti esterni quali responsabili del

trattamento, le richiamate garanzie in tema di comunicazione e conservazione dei dati e di trasparenza nell'informativa riguardo alle finalità e ai soggetti che le perseguono;

- si pongano a disposizione degli interessati, anche nell'informativa, specifici recapiti, anche di posta elettronica, per un agevole esercizio dei diritti.

10. Informazioni al Garante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, i titolari del trattamento indicati negli atti di procedimenti pendenti presso l'Ufficio sono invitati a confermare al Garante, entro e non oltre il 15 maggio 2005, che i trattamenti di dati da essi effettuati sono conformi alle prescrizioni del presente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni vigenti.

Roma, 24 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

40 TV interattiva e trattamento dei dati 3 febbraio 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminati i reclami e le segnalazioni pervenuti in ordine al trattamento di dati personali in relazione alla prestazione di servizi televisivi interattivi o ad accesso condizionato;

Ritenuta la necessità di prescrivere alcune misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento di tali dati conforme alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di tutela dei dati personali);

Vista la documentazione acquisita a seguito degli accertamenti avviati e della consultazione pubblica effettuata;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Nuovi servizi televisivi

La crescente integrazione tra le più recenti tecnologie utilizzate nella televisione, nelle comunicazioni elettroniche e nell'informatica rende disponibili prodotti e servizi innovativi basati anche sullo sviluppo di tecnologie digitali. Utenti e abbonati possono usufruire di svariati prodotti anche interattivi, accessibili via etere (terrestre o satellitare) o via cavo, utilizzando soluzioni a pagamento (abbonamento, *pay per view* e *video on demand*, ecc.) o altre forme di accesso condizionato.

Per usufruire di servizi e prodotti ci si deve dotare di un *decoder* o *set-top-box* che rende visibili segnali anche criptati ed è collegabile a una linea telefonica comunicazione dati (*cd.* "canale di ritorno"). Si può in tal modo comunicare con il fornitore del servizio attraverso un telecomando o un'apposita tastiera, inviando richieste o informazioni secondo diversi livelli di interazione. In tal modo è così possibile visionare film ed eventi sportivi, partecipare a sondaggi, giochi o *test*, formare palinsesti personalizzati, accedere a servizi di *telebanking*, televendita, ecc. Abbonati e utenti assumono così un ruolo attivo nei rapporti con i fornitori, interagiscono con essi in un'ottica di crescente personalizzazione e sono talvolta identificati nominativamente.

Le prescrizioni del presente provvedimento riguardano in termini generali tutti i predetti ambiti, diversi dai tradizionali servizi di radiodiffusione che vengono offerti ad un pubblico indifferenziato senza identificare gli utenti. Si prescinde, quindi, dalla tecnologia impiegata per prestare il servizio, dalla tecnica di trasmissione (analogica o digitale), dalla modalità di pagamento prescelta (*es.*, carte prepagate) o dai dispositivi utilizzati (digitazione di una tastiera o telecomando, ecc.). In presenza di un canale di ritorno sempre attivo, i servizi televisivi interattivi offerti via cavo permettono maggiori opportunità di costante monitoraggio e profilazione (non richiedendo l'attivazione reiterata del canale di ritorno) e presuppongono, pertanto, maggiori cautele nell'attuazione delle prescrizioni di seguito indicate.

Richiedono, poi, ulteriore considerazione in altra sede le specifiche problematiche poste

(*) [doc. web n. 1109503
vers. EN n. 1116787]